

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

103° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 21 DICEMBRE 1990

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali» (1803-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 6
ALIVERTI (DC), relatore alla Commissione ..	2
CARDINALE (PCI)	5
FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	6

I lavori hanno inizio alle ore 11,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali» (1803-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Invito il relatore a riferire sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

ALIVERTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, occorre rilevare che il provvedimento in esame in sede di seconda lettura svoltasi alla Camera dei deputati è stato corretto e devo immediatamente riscontrare che è stata compiuta una operazione di pulitura e anche, in qualche punto specifico, di introduzione di nuove norme che, però, non hanno stravolto minimamente l'impostazione e la struttura del provvedimento licenziato dal Senato. Devo dire che il provvedimento risente forse di una influenza politica esterna, di qualche forza che si è voluta ricollegare alla maggioranza. Si tratta cioè di una linea diversa da quella che avevamo indicato e che era tesa a semplificare le procedure e a limitare la competenza del Governo al solo Ministero dell'industria. Con il nuovo esame sono state introdotte delle consultazioni preventive che, a mio avviso, decelerano sensibilmente le procedure, in modo particolare quella concessoria che, al contrario, noi avevamo tentato di mantenere in ambiti molto ristretti. Il discorso vale per i diversi articoli modificati. Infatti, all'articolo 1, relativamente alle norme per gli impianti idroelettrici e gli elettrodotti, avevamo conferito la delega esclusivamente al Ministero dell'industria per quanto attiene la predisposizione del decreto: alla Camera è stata introdotta la previa consultazione dei Ministri dell'ambiente e della sanità, tenendo presenti anche alcune innovazioni intervenute negli ultimi mesi a proposito dei piani di bacino introdotti con la legge n. 183 del 1989.

Per quanto riguarda le modifiche sostanziali introdotte, devo dire che nel primo titolo, relativo alle norme sugli impianti idroelettrici e gli elettrodotti, non sono stati apportati cambiamenti sostanziali.

Non vi sono sostanziali modifiche neppure nel titolo secondo che riguarda, al capo primo, le ricerche sugli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, in mare e sulla piattaforma continentale. Anche in questo caso è stata introdotta la consultazione unitamente al consenso delle Regioni territorialmente interessate ed è stato ribadito il principio che occorre il rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali.

È stato poi aggiunto un articolo dopo l'articolo 3, che risulta un po' curioso, ma che voglio richiamare, perchè fa divieto della ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel golfo di Napoli, in quello di Salerno e nelle isole Egadi, fatti salvi i permessi e le autorizzazioni di concessioni già in atto. La specificità di queste norme fa pensare alla salvaguardia di qualche particolare preoccupazione.

Non vi sono altre modifiche, se non quelle contenute nell'articolo 6 relativamente ai permessi di ricerca, laddove si afferma - anche questa è una variante - che, «ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini». Anche questo discorso si riallaccia all'associazionismo di tutela di interessi pubblici e non soltanto privati. Lo ritengo importante ma potrebbe costituire una grossa remora per la prosecuzione delle prospezioni, soprattutto nell'attività di ricerca.

L'articolo 7 è relativo al rinvenimento di altre risorse naturali, nonchè alla ripartizione delle quote, cioè in pratica alla tutela degli interessi dei partecipanti alle aziende di ricerca e rinvenimento delle risorse naturali. All'articolo 9, laddove si parla di concessione di coltivazione, è stata inserita una norma che in qualche misura deve essere ricondotta ad ulteriori e maggiori garanzie, probabilmente dell'ente di Stato. Al comma 8 si afferma che, al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione, a norma delle leggi vigenti possono concedersi una o più proroghe di cinque anni ciascuna.

La durata della concessione è trentennale e può essere prorogata quando si giunge a due terzi della durata stessa per un massimo di 10 anni.

In questo disegno di legge non soltanto si prevede il raggiungimento del limite della durata della concessione trentennale e della proroga di 10 anni, ma si prevede una o più proroghe di 5 anni ciascuna. In pratica si arriva a 45-50 anni; quindi, questa di fatto è una norma che alla fine indurrà a cancellare il limite della durata della concessione, perchè altrimenti si rischia il ridicolo.

Comunque, posso capire le motivazioni addotte in proposito dagli enti energetici, soprattutto quelli che hanno come compito principale la ricerca e la coltivazione, ma evidentemente anche questa è una forzatura, perchè prevedendo 40 anni già si tutelava abbondantemente la concessione.

Con l'articolo 11 è stato lasciato sostanzialmente immutato il contenuto del precedente articolo 10, cioè la facoltà di ricorrere ai benefici della legge n. 46 del 1982, anche se poi è stato soppresso un comma marginale relativo al riconoscimento di un rilevante impegno tecnologico nonchè quello relativo alla non cumulabilità dei benefici.

Il Capo II, relativo alla «Ricerca e coltivazione geotermica», non reca sostanziali modifiche.

All'articolo 16, ai fini del rilascio di alcune concessioni, è stato introdotto anche il parere del Ministro delle finanze, mentre all'articolo 17 sono stati introdotti i pareri dei Ministri dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile. Il ricorso a queste forme di consultazioni, o comunque di parere - perchè il «sentito» può essere interpretato in mille modi - non vorrei che costituisse sempre un motivo di ritardo e quindi di decelerazione, cosa che è stata alla base della nostra preoccupazione nel momento in cui abbiamo voluto delineare una visione unitaria dei procedimenti amministrativi in materia.

Giustamente è stato soppresso l'articolo 17 del testo del Senato perchè trattava del recepimento delle direttive comunitarie, norma oggi, assolutamente superflua e pleonastica.

All'articolo 18, che concerne le agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico nelle raffinerie e nei depositi di oli minerali, di fatto è stato mantenuto l'impianto da noi previsto, anche se è stato soppresso - paradossalmente e contrariamente alla procedura precedentemente indicata - il parere della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, che nel nostro paese sovrintende a tutta la materia.

Non credo che ci possano essere motivi di particolare rilievo circa le modifiche introdotte nell'articolo 19 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 20 che concerne norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali è frutto di uno sdoppiamento e credo che abbia costituito il fulcro del dibattito alla Camera dei deputati. Probabilmente si sarà partiti da posizioni velleitarie che man mano sono state smantellate, recependo però le istanze delle aziende degli enti locali che già in questo ramo del Parlamento avevano predisposto un emendamento che, come relatore, non avevo presentato; i deputati sono stati più sensibili a tali sollecitazioni. Non mi sembra, tuttavia, che questo fatto abbia costituito motivo di disimpianto di quanto avevamo previsto. In sostanza, le norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali, vengono diversificate per gli enti locali. Si prevede una trattativa diretta che dovrà essere messa in atto tra le imprese locali e l'ENEL con l'intervento del Ministro dell'industria, attraverso la convenzione-quadro. Noi ci eravamo rifiutati di seguire questa strada, perchè ci sembrava con ciò di burocratizzare i rapporti tra due contraenti, per cui avevamo lasciato il compito di mediazione al Ministero. Invece è stato più volte ribadito che non è possibile porre in essere questa regolamentazione se non tramite la convenzione-quadro.

Ora nel comma 2 dell'articolo 21 si dice che la convenzione-quadro deve essere stipulata entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge; e poi nel comma 4 si legge che «In mancanza di accordo, tra l'ENEL e le singole imprese, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge...». Bisognerebbe verificare se i tempi sono calcolati opportunamente. Ritengo invece che l'obbligo di convenzionamento entro un anno non si concili con l'affermazione che fino a 2 anni si possa essere in mora e successivamente il Ministero subentra per porre in essere la convenzione.

L'articolo 22 è una delle norme più innovatrici contenute in questo disegno di legge; non credo che debba essere rivisto e quindi posso dare tranquillamente il mio assenso.

L'articolo 23 prevede la libera circolazione di energia elettrica all'interno di consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui dovremo occuparci alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa natalizia.

Signor Presidente, non credo vi siano altre questioni sulle quali valga la pena di soffermarsi. Lo ripeto, le modifiche introdotte non sono di grande consistenza, però in qualche modo hanno denotato un impegno particolare, soprattutto una lettura politica e non solo tecnica. Mi auguro che le modificazioni servano a distendere ulteriormente i rapporti e a rendere possibile la definitiva applicazione di norme che, piuttosto che accelerare, dovranno consentire proprio la prima attuazione del Piano energetico nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CARDINALE. Signor Presidente, al pari del relatore cercherò di essere molto sintetico. Voglio però evidenziare alcuni punti significativi di questo provvedimento che ritengo darà risultati positivi in materia di razionalizzazione del comparto energetico.

In particolare voglio tornare su quanto ha poco fa evidenziato il relatore relativamente alle imprese elettriche degli enti locali e alle altre imprese autoproduttrici di energia elettrica, soprattutto attraverso cicli combinati. La nuova regolamentazione credo porterà alla ottimizzazione di molti cicli di produzione oggi esistenti e anche alla massimizzazione dei rendimenti di questi impianti. Voglio ricordare che già nella scorsa legislatura si avviò alla Camera dei deputati un dibattito sul ripotenziamento (*repowering*) delle centrali idroelettriche. Era stato predisposto uno studio che indicava la possibilità del recupero di circa 500 megawatt di energia idroelettrica. In questa legislatura si è cercato di insistere sul recupero di 2.500 o 3.000 megawatt termici solo dalle imprese petrolchimiche. La spesa indicata era molto più bassa di quella necessaria per l'installazione di nuove centrali (ovviamente mi riferisco alle centrali termoelettriche) che comportano - come sappiamo - enormi problemi di impatto ambientale. Invece, per quanto riguarda le centrali già esistenti, normalmente si tratta di predisporre interventi tendenti a realizzare dei miglioramenti anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, senza implicare problemi di stravolgimento del territorio.

Un altro aspetto che abbiamo sempre evidenziato è che queste centrali sono sparse su tutto il territorio nazionale; sappiamo che la dorsale nazionale, interessata dal problema del trasporto dell'energia elettrica da Nord a Sud, è ormai sovraccarica. La riattivazione di queste centrali avrebbe l'effetto di scaricare in parte la rete nazionale. Si tratta cioè di riattivarle, ove possibile con il ripotenziamento, e di collegarle alla rete ENEL al fine di scaricare in parte la rete nazionale. C'è inoltre un problema di risparmio: infatti, quanto più alto è il carico tanto più alte sono le perdite.

Questi i punti che ritengo necessario evidenziare e che hanno subito dei miglioramenti attraverso l'esame dell'altro ramo del Parlamento. Ci auguriamo che non nascano contrasti nel definire le convenzioni tra l'ente pubblico e gli enti locali da un lato, e le imprese produttrici dall'altro, in modo che il provvedimento possa essere attuato.

Infine, come dichiarazione di voto, esprimo il consenso del mio Gruppo perchè si è riusciti a portare a termine l'esame sia del provvedimento sull'uso razionale dell'energia, sul risparmio energetico e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, sia di questo provvedimento recante norme di attuazione del Piano energetico nazionale. Credo che l'impegno della Commissione in questo anno sia stato notevole e credo anche che tutti noi abbiamo fatto il nostro dovere e possiamo esserne soddisfatti. Forse si poteva fare di più, qualche volta un maggior impegno del Governo ci avrebbe agevolato. Speriamo che il prossimo anno si possa instaurare un rapporto più produttivo e positivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Nel ringraziare il Presidente, il relatore ed i componenti della Commissione per il particolare impegno dedicato al completamento legislativo della politica energetica nel nostro paese, voglio solo dire che l'importanza di questa iniziativa si commenta da sola. È la prima volta che il nostro paese ha a disposizione una normativa legislativa relativamente ad un piano energetico in senso proprio. Mi pare non sia un risultato da sottovalutare. Certo, vi sarà una fase di sperimentazione che vedrà impegnato particolarmente il Ministero dell'industria il quale, con il potenziamento della direzione generale delle fonti di energia, dispone di uno strumento per svolgere una funzione di coordinamento della politica energetica nel nostro paese.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, volevo ricordarvi che nello scorso mese di novembre abbiamo deciso di porre la nostra attenzione sui problemi energetici.

Alla fine dell'anno abbiamo esaminato tutti i disegni di legge presentati su questa materia, oltre alla normativa concernente la riforma dell'ENEA. Ci auguriamo che il Governo solleciti l'approvazione di quest'ultimo disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento.

Debbo compiacermi con la Commissione per il lavoro non ordinario che è stato svolto. Ciò è stato reso possibile dai rapporti instaurati in questa Commissione, nonchè dalla capacità dei singoli senatori.

In particolare, vorrei ringraziare il senatore Aliverti per la competenza che ha manifestato in tutta la materia, e il senatore Cardinale, che ha seguito con grande attenzione la discussione, vedendo alcune sue posizioni riflesse nell'attuale testo normativo.

Vorrei infine ringraziare il rappresentante del Governo e l'Ufficio di segreteria della nostra Commissione, che hanno consentito il migliore svolgimento dei nostri lavori.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO I

NORME PER GLI IMPIANTI IDROELETTRICI E PER GLI ELETTRODOTTI

Art. 1.

(Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni o le varianti di concessione di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica, nonchè, sentito il Ministro della sanità, in materia di procedure per l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti.

2. Il regolamento di cui al comma 1, nel rispetto dei principi generali della legislazione vigente in materia, fatto salvo l'intervento nelle procedure da parte delle amministrazioni competenti in base a tale legislazione, dovrà in particolare:

a) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizzi la costruzione dell'impianto, dopo aver verificato la necessità di energia elettrica che l'impianto da realizzare è destinato a soddisfare e la sua compatibilità con le previsioni del Piano energetico nazionale e dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, predisposti dagli appositi comitati, ai quali partecipa con un suo rappresentante redigendo apposito rapporto;

b) confermare, per gli impianti idroelettrici, le dighe e gli elettrodotti di cui al presente articolo, l'efficacia delle autorizzazioni e concessioni che consentano l'inizio dei lavori, ottenute ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento;

c) semplificare e coordinare le procedure, anche eliminandone le duplicazioni;

d) fissare termini perentori non inferiori a novanta giorni entro i quali ciascuna autorità dovrà adottare gli atti procedurali di propria competenza trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;

e) prevedere che in caso di pareri negativi o discordanti la decisione possa essere rimessa a un'apposita conferenza dei servizi convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero ad un apposito accordo di programma;

f) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia tenuto a redigere entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la mappa degli impianti per la produzione di energia idroelettrica e del relativo bacino di utenza e ad aggiornarla annualmente.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle parti incompatibili con le norme del regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso, ferma restando la loro vigenza per le concessioni relative a finalità diverse dalla produzione di energia elettrica.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Valutazione di impatto ambientale)

1. Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri o di capacità superiore a 100.000 metri cubi e per la realizzazione delle relative opere di trasporto delle acque si applicano le norme di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

2. Qualora venga constatato che la realizzazione dell'impianto può avere un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro della Comunità economica europea (CEE), il Ministro dell'ambiente ne informa tempestivamente il Ministro degli affari esteri per gli adempimenti necessari.

3. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed a ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 3 introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO II

IDROCARBURI E GEOTERMIA

CAPO I

RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI IN TERRAFERMA NEL MARE TERRITORIALE E SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

Art. 3.

(Permesso di prospezione)

1. Il permesso di prospezione è accordato, previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate.

2. Il permesso di prospezione è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonchè, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

3. Il permesso di prospezione è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.

4. La domanda di permesso di prospezione in mare deve essere corredata da opportuno studio ingegneristico circa la sicurezza ambientale della prospezione con riguardo ai possibili incidenti con effetti dannosi sull'ecosistema marino e le misure che il richiedente intende adottare per evitare tali rischi.

I commi 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'ultimo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do ora lettura dell'articolo 4 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione)

1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

(Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti)

1. Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato, sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.

2. Il permesso di ricerca è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonchè, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 5 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

(Conferimento del permesso di ricerca, sue dimensioni e durata)

1. Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 100.000 ettari. Nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e di mare. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purchè l'area complessiva dei permessi accordati in terraferma non risulti superiore ad un milione di ettari. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 26 e 69, ultimo capoverso, della legge 21 luglio 1967, n. 613.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora valuti che l'area richiesta non abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale in relazione alle finalità ottimali della ricerca, ha facoltà di non accordare il permesso di ricerca fino a quando non si renda possibile l'accorpamento dell'area stessa con aree finitime.

4. La durata del permesso è di sei anni.

5. Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso.

6. Al titolare del permesso può essere accordata un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non imputabili a sua inerzia, negligenza o imperizia. La proroga è accordata per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il decreto di proroga è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

7. Al titolare del permesso che sia stato dichiarato decaduto o che abbia rinunciato volontariamente al permesso prima di aver assolto agli impegni di lavoro sottoscritti non può essere accordato un nuovo permesso per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso precedente.

8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilirsi nel permesso stesso, non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del permesso per le indagini geologiche e a quarantotto mesi dall'inizio delle stesse, per le perforazioni.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non aver potuto rispettare i termini stessi per motivi tecnici o di altra natura, comunque a lui non imputabili, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore ad un anno per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio delle perforazioni.

10. Qualora nel corso del permesso di ricerca le amministrazioni competenti impongano al titolare del permesso particolari adempimenti che comportino la sospensione dell'attività di ricerca, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre con decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso temporale del permesso, ai soli fini del computo della durata dello stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli adempimenti stessi. Correlativamente, per lo stesso periodo, sarà sospeso il relativo canone.

11. Ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12. Le norme di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Sono sospesi i permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco nazionale o riserva marina.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi dal 2 al 10 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 11 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 12 (corrispondente al comma 11 del testo del Senato) modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 13 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 6 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

(Rinvenimento di altre risorse naturali)

1. Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'articolo 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti:

a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi;

b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entità del giacimento presentino un evidente interesse economico.

2. Ove i titolari di permessi di ricerca non adempiano a tutti gli obblighi di cui al comma 1, i permessi di ricerca sono revocati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ove il rinvenimento di risorse naturali dia luogo all'assegnazione di un titolo di sfruttamento minerario per tali sostanze a persona diversa dal titolare di permesso di ricerca che le ha rinvenute, questi ha diritto a ricevere dal nuovo titolare un indennizzo che, salvo accordo tra le parti, sarà determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di criteri che tengano conto, nei limiti eventualmente posti da criteri di economicità delle risorse stesse, degli oneri sostenuti per il rinvenimento.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il comma 2 introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 3, corrispondente al comma 2 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 7 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 8, corrispondente all'articolo 7 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 8 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

(Concessione di coltivazione. Disposizioni generali)

1. Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

2. Alle concessioni di coltivazione si applica il comma 11 dell'articolo 6.

3. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

4. Su richiesta dei titolari dei permessi, può essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti, quando ciò corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario.

5. All'istanza di concessione deve essere allegato il programma di sviluppo del giacimento.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili.

7. Le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 27 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano anche alle concessioni di coltivazione accordate in terraferma.

8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o più proroghe di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe.

9. Il terzo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dai seguenti:

«Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra le parti.

Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualità del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonché delle eventuali infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se a carico dell'acquirente.

In caso di mancato accordo fra le parti, le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) sentite le parti».

10. Nei casi di contitolarità della concessione di coltivazione si applica l'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il comma 2, introdotto dall'altro ramo del Parlamento.

È approvato.

Metto ai voti il comma 8, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 10, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 3, 4, 5, 6 e 7, corrispondenti ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

I commi 7 e 8 del testo approvato dal Senato sono stati soppressi.

Il comma 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 10 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

COM10-103X/003 pb

Metto ai voti l'articolo 9 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 10, corrispondente all'articolo 9 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 10 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

*(Innovazione tecnologica nelle attività
di ricerca mineraria e coltivazione).*

1. I progetti concernenti lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nei metodi di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, con particolare riferimento all'incremento della produzione e del recupero degli stessi idrocarburi e al contenimento dell'impatto ambientale, per gli anni 1991, 1992 e 1993, possono essere ammessi in via prioritaria alle agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono

cumulabili con quelle previste dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 del testo approvato dal Senato è stato soppresso.

Metto ai voti l'articolo 11 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 12, 13, 14 e 15, corrispondenti agli articoli 11, 12, 13 e 14 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 15 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO III

NUOVE NORME IN MATERIA DI LAVORAZIONE DI OLI MINERALI E AUTORIZZAZIONE DI OPERE MINORI

Art. 16.

*(Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali
ed autorizzazione per opere minori)*

1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la Regione interessata, la costruzione e la gestione di:

a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;

b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti;

c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);

d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) già esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacità autorizzata anche se l'ampliamento è realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.

2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai

medesimi stabilimenti, nonchè delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 16 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 16 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

(Procedure di concessione e autorizzazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni e le autorizzazioni di cui all'articolo 16.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dovrà in particolare:

a) fare salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e di tutela ambientale;

b) fissare termini perentori entro i quali ciascuna autorità, compresa la Regione interessata, dovrà adottare gli atti procedurali di propria competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;

c) regolamentare le autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione degli impianti nonchè al loro esercizio provvisorio;

d) determinare i casi nei quali la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si intende soddisfatta quando siano stati espletati gli adempimenti previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni e integrazioni;

e) provvedere all'aggiornamento della composizione e delle funzioni ed alla determinazione delle modalità di funzionamento della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1953, e successive modificazioni, anche in riferimento ai compiti di cui all'articolo 18 della presente legge;

f) stabilire norme transitorie per la definizione delle procedure di autorizzazione o concessione già in corso.

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate le vigenti norme concernenti le concessioni ed autorizzazioni richiamate dall'articolo 16, nonchè le norme procedurali incompatibili con il regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 17 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino do lettura dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

(Agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico nelle raffinerie e nei depositi di oli minerali)

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di tecnologie, di processi e di prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante e a maggiore sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione, raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle materie prime energetiche, possono essere concesse le agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il CIPI, integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive.

2. Il CIPI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificati dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonchè all'aumento di un quinto del contributo in conto capitale ai sensi del citato articolo 69, comma

quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 18 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 19 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO III

NORME PER GLI AUTOPRODUTTORI E PER LE IMPRESE ELETTRICHE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 20.

(Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali)

1. Il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è sostituito dai seguenti:

«È consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le società di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi.

Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati».

2. Sono altresì ammessi scambi e cessioni tra enti locali e loro imprese, così come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè tra società con partecipazione di enti locali e/o delle loro suddette imprese.

3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le forniture di energia elettrica previste all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni.

5. L'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonchè negli ospedali e nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, purchè siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

2. Non sono altresì soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purchè siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio».

6. È abrogato l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

7. I limiti del 70 per cento di cui al numero 6), dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto, su istanza del

concessionario con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Enel, semprechè non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge. Tale durata massima si applica anche per le concessioni prolungate a favore delle imprese degli enti locali ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 8, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 3, corrispondente al comma 2, del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 5, corrispondente al comma 3, del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 6, corrispondente al comma 4, del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 21 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 21.

(Società commerciali e imprese elettriche degli enti locali).

1. Alle imprese elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall'articolo 4, n. 5), della legge 6

dicembre 1962, n. 1643, l'Enel rilascia la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate.

2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti, emana, con proprio decreto, la convenzione-quadro qualora essa non sia stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nella convenzione-quadro devono essere previsti i diritti e i doveri delle parti, le modalità relative all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonché le cause di decadenza delle concessioni. La convenzione-quadro deve anche definire i criteri destinati a regolare, in sede di convenzione con le singole aziende, le cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie, dell'energia elettrica da esse prodotta.

4. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la convenzione di cui al presente articolo tra l'Enel e le aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta.

5. In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e comprovata inidoneità dell'impresa ad espletare il servizio, che sarà valutata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate, nonché nei casi di decadenza o di rinuncia, i beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel dalla data di emanazione del decreto ministeriale di trasferimento, con le modalità e con gli indennizzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, intendendosi tuttavia i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della emanazione del predetto decreto ministeriale.

6. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del n. 4) dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 1° luglio 1966, n. 509, quando l'indennizzo non superi l'importo di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento dell'indennizzo è effettuato in due semestralità.

7. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti locali concorrono con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni.

8. Le concessioni di esercizio di attività elettriche già rilasciate dall'Enel alla data di entrata in vigore della presente legge saranno sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto nel presente articolo.

9. Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono essere costituiti consorzi, oltre che società per azioni, per le finalità e sotto l'osservanza delle condizioni e modalità, in quanto applicabili, di cui all'articolo 34.

10. Sono abrogati l'articolo 1, n. 5, e l'articolo 2, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, l'articolo 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

11. Le società, le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a società di revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, e devono trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione, che li inviano, entro i successivi novanta giorni, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191.

12. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, le società, le aziende e gli enti di cui al medesimo comma 11 ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non vi abbiano già provveduto, non sono più tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 191.

Metto ai voti il comma 1 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 3 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente al comma 1 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti il comma 5 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 6 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 7 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 8 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 9 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 10 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 11, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente al comma 2 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti il comma 12, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente al comma 3 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 22 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 22.

(Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate).

1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa vigente, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica.

2. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

4. La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformità ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni, che terrà conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali.

5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al comma 1. Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità.

6. È abrogato l'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 6 e 7 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 22 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 23 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

(Circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate)

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 22, oltre agli usi previsti dal terzo capoverso del n. 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 20, è consentita la libera circolazione all'interno di consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, aziende speciali degli enti locali e società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di autoproduzione, ovvero aziende di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, recante: «Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province», previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilasciabile sulla base di criteri di economicità e di valutazione delle esigenze produttive.

2. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni.

3. Il CIP determina i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione da cedere, secondo quanto previsto dal comma 2, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 24 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

(Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche).

1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'articolo 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'Enel abbia manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.

3. È abrogato l'articolo 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

4. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi dell'articolo 2, commi primo, secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n. 529, ad avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, comma primo, della legge stessa, e di conseguente prolungamento delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori delle acque, le condotte forzate e di scarico restano in proprietà delle imprese elettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di energia elettrica titolari delle relative concessioni di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine che sarà assegnato all'utenza.

5. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici.

6. Nei casi di rinuncia dell'Enel ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione è disposto su istanza del concessionario con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Enel, per un periodo massimo di trenta anni.

7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni.

I primi cinque commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 6 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 7 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 25 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 26 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 26, corrispondente all'articolo 27 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 26.

(Aliquote della produzione corrisposte allo Stato).

1. I titolari di concessione di coltivazione, a decorrere dal 1° gennaio 1990, sono esonerati per un triennio e, previa eventuale conferma ai sensi del comma 9 del presente articolo, fino al 31 dicembre 1996, dalla corresponsione allo Stato dell'aliquota del prodotto della coltivazione prevista dagli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, purchè gli importi corrispondenti al valore delle aliquote siano investiti nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale. Sono confermati per le regioni a statuto speciale i benefici di cui all'articolo 54 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

2. L'esonero compete fino alla concorrenza del 30 per cento del costo delle attività previste nel comma 1 ed è cumulabile con le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 27.

3. Per ottenere l'esonero previsto nel comma 1, i titolari di concessione di coltivazione devono farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono le aliquote, corredandola con un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

4. L'esonero è concesso dalla sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio sulla base del progetto presentato.

5. Le operazioni per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi devono essere iniziate nello stesso anno cui si riferiscono le aliquote non corrisposte e completate entro i cinque anni successivi.

6. La data di inizio e di ultimazione dei lavori nonchè l'ammontare dei costi sostenuti sono accertati dall'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi attraverso i propri uffici periferici.

7. Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini di cui al comma 6, ovvero che a fronte dei costi sostenuti competa un minore esonero, si fa luogo entro sei mesi dalla scadenza dei predetti termini al recupero del valore corrispondente alle aliquote non corrisposte, determinato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 21 luglio 1967, n. 613, maggiorato di un interesse pari alla misura del tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'esonero, aumentato di quattro punti.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE con propria delibera stabilisce i criteri per la verifica della persistenza delle attuali condizioni del mercato del greggio al fine della conferma della esenzione di cui al comma 1.

9. La verifica di cui al comma 8 è effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni due anni a decorrere dal 30 giugno del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale conferma dell'esenzione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I rimanenti commi di tale articolo non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 26 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 27, 28 e 29, corrispondenti agli articoli 28, 29 e 30 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura ora dell'articolo 30 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 30.

(Accordi e contratti di programma).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Enel e la Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), sentite le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, un contratto di programma che preve-

da, tra l'altro, l'estensione progressiva delle tariffe multiorarie alle utenze. Il CIP nella determinazione e nell'aggiornamento delle tariffe elettriche tiene conto delle iniziative previste dal contratto di programma.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e le regioni un accordo di programma, di durata decennale, che preveda:

a) l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili;

b) la promozione di interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti o imprese;

c) l'attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta;

d) lo svolgimento e la promozione di attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché di formazione e assistenza tecnica degli utenti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio-dipartimento per l'informazione e l'editoria e con gli enti energetici stipula con la RAI e la Federazione italiana editori giornali un contratto di programma, di durata quinquennale che preveda:

a) la diffusione periodica di informazioni riguardanti il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia presso i cittadini e i consumatori finali, nonché presso il corpo docente e gli allievi delle scuole medie secondarie superiori;

b) il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, degli utenti, degli amministratori di immobili, dei tecnici installatori e manutentori, delle imprese del settore e di tutti quei soggetti coinvolti nei cicli di utilizzazione dell'energia;

c) la diffusione di informazioni riguardanti, in modo particolare, le caratteristiche e le prestazioni delle apparecchiature domestiche al fine di promuovere l'utilizzazione di quelle a basso consumo di energia.

4. Il CIP nelle deliberazioni di propria competenza nel settore dell'informazione tiene conto dei contenuti del contratto di programma di cui al comma 3.

È approvato.

Do lettura ora dell'articolo 31 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 31.

(Istituzione del marchio «Risparmio Energetico»).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell'istituzione di un marchio di « Risparmio energetico », l'Enea

individua le caratteristiche per la definizione degli apparecchi domestici nonchè dei sistemi e dispositivi di illuminazione ad alto rendimento, sulla base di normative tecniche UNI-CEI e tenendo conto dei migliori rendimenti relativi al consumo di energia elettrica disponibili nell'ambito della CEE e le comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione dell'Enea, alla conclusione dello studio di cui al comma 1, entro centoventi giorni definisce con proprio decreto le caratteristiche degli apparecchi e dei sistemi e dispositivi di cui al comma 1, le procedure e le modalità tecniche per il rilascio del marchio « Risparmio energetico » e la relativa apposizione mediante etichettatura, anche in relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio 79/530/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783 e dalla direttiva del Consiglio n. 79/531/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784. Con lo stesso decreto saranno definite le informazioni per un uso razionale dell'energia e per una diminuzione dei consumi riguardanti l'utilizzazione dell'apparecchio e dei dispositivi, che dovranno essere contenute nel libretto di istruzioni o nei fogli illustrativi a cura del costruttore, dell'importatore e del distributore.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato coordina e indirizza, avvalendosi per l'attuazione dell'Enel e delle imprese elettriche degli enti locali così come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, una campagna informativa al fine di evidenziare le caratteristiche degli apparecchi e dispositivi di cui al comma 1 dotati del marchio di « Risparmio Energetico » e per promuoverne l'utilizzazione presso i consumatori e i cittadini.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Istituto italiano per il marchio di qualità (IMQ), del Comitato elettrotecnico italiano e dell'Enea, effettua controlli a campione sugli apparecchi e dispositivi domestici posti in vendita con il marchio di « Risparmio energetico » al fine di verificare la rispondenza del marchio alle reali caratteristiche e prestazioni dell'apparecchio. I controlli possono essere eseguiti anche a seguito di richieste delle associazioni di tutela dell'ambiente e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 32 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 32.

(Canone per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 è aumentato del 30 per cento il canone annuo per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, già fissato dall'articolo 10, primo comma, lettera e), del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

2. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole: «delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico».

È approvato.

Gli articoli 33, 34 e 35, corrispondenti agli articoli 31, 32 e 33 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA